



**Associazione
per il completamento dell'asse ferroviaria nord-
sud attraverso il Lötschberg
(«Comitato dell'asse del Lötschberg»)**

**Verein
zum Ausbau der Nord-Süd-Schienenachse über
den Lötschberg («Lötschberg-Achse»)**

**o
Association
pour l'amélioration de l'axe ferroviaire Nord-Sud
à travers le Lötschberg («Comité de l'axe du
Lötschberg»)**

STATUTI

	Art.:	Pag:
I. Nome, sede e scopo		
1. Nome	1	3
2. Sede	2	3
3. Scopo	3	3
II. Appartenenza		
1. Membri	4	3
2. Condizioni di adesione, obblighi	5	4
3. Uscita	6	4
III. Organizzazione		
1. Organi	7	4
2. Assemblea dei membri		
a) Composizione	8	4
b) Poteri	9	4
c) Convocazione	10	5
d) Deliberazioni	11	5
3. Presidenza		
a) Composizione, durata del mandato	12	5
b) Poteri	13	6
c) Convocazione	14	6
d) Deliberazioni	15	6
4. Comitato esecutivo		
a) Composizione, durata del mandato	16	6
b) Poteri	17	6
c) Convocazione		
d) Deliberazioni		
5. Segretariato	18	7
6. Ufficio di revisione	19	7
IV. Amministrazione; finanze		
1. Diritto di firma	20	8
2. Anno d'esercizio	21	8
3. Finanze		
a) Entrate	22	8
b) Impiego delle risorse	23	8
4. Responsabilità	24	8
V. Modifiche degli statuti; scioglimento dell'associazione		
1. Modifiche degli statuti	25	8
2. Scioglimento della società	26	8

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

1. Nome Sotto il nome di

**Associazione per il completamento dell'asse ferroviaria nord-sud attraverso il Lötschberg («Comitato dell'asse del Lötschberg»),
Verein zum Ausbau der Nord-Süd-Schienenachse über den Lötschberg («Lötschberg-Achse»)
Association pour l'amélioration de l'axe ferroviaire Nord-Sud à travers le Lötschberg («Comité de l'axe Lötschberg»)**

opera un'associazione ai sensi dell'articolo 60 CC.

Art. 2

2. Sede La sede dell'associazione è a Berna.

Art. 3

3. Scopo L'associazione si adopera per un sostegno politico a favore del completamento dell'asse nord-sud attraverso il Lötschberg, da Basilea a Domodossola, inclusi gli accessi, e al potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria negli agglomerati situati lungo l'asse.

II. Appartenenza

Art. 4

1. Membri Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche nonché comunità di qualsiasi forma giuridica, nazionali e dei Paesi limitrofi, che condividono lo scopo dell'associazione, vale a dire:

- a) persone naturali, in particolare uomini politici di Confederazione, Cantoni, regioni e Comuni e altre persone interessate dei settori economia, pianificazione territoriale, trasporti e turismo;
- b) Cantoni, regioni e Comuni;
- c) associazioni, organizzazioni e imprese dei settori politica, economia, pianificazione territoriale, trasporti e turismo.

Art. 5

2. Condizioni di adesione
- 1 Sull'adesione dei membri decide il comitato direttivo.
- Obblighi
- 2 I membri sono tenuti a sostenere gli obiettivi dell'associazione. In particolare devono versare le quote definite ogni anno dal comitato esecutivo, a meno che (può riguardare solo le persone fisiche) non ne siano stati espressamente esentati.

Art. 6

3. Uscita
- 1 L'uscita dall'associazione diventa effettiva alla fine dell'anno d'esercizio. La dichiarazione d'uscita va presentata per iscritto almeno 3 mesi prima al comitato esecutivo.
- 2 I membri uscenti sono tenuti a versare le quote per l'anno d' esercizio corrente. Non hanno diritto al patrimonio dell'associazione.

III. Organizzazione

Art. 7

1. Organi
- 1 Gli organi dell'associazione sono:
- a) l'assemblea dei membri (art. 8 - 11);
 - b) la presidenza (art. 12 - 15);
 - c) il comitato esecutivo (art. 16 - 17);
 - d) l'ufficio di revisione (art. 19).
- 2 L'organizzazione dell'associazione comprende anche il segretariato (art. 18).

Art. 8

2. Assemblea dei membri
- L'assemblea dei membri si compone di tutti i membri dell'associazione.
- a) Composizione

Art. 9

- b) Poteri L'assemblea dei membri ha i seguenti poteri:
- a) revisione degli statuti;
 - b) deliberazioni su richieste presentate dalla presidenza e dai membri;

- c) sorveglianza generale, segnatamente la revoca dei membri della presidenza e dell'ufficio di revisione;
- d) scioglimento dell'associazione.

Art. 10

- c) Convocazione ¹ L'assemblea dei membri si riunisce secondo le necessità su invito del comitato esecutivo. La data dell'assemblea viene comunicata ai membri al più tardi 8 settimane prima. Le richieste dei membri vanno inoltrate al più tardi 6 settimane prima dell'assemblea al comitato esecutivo. L'ordine del giorno deve pervenire ai membri al più tardi 2 settimane prima dell'assemblea.
- ² Il comitato esecutivo deve convocare l'assemblea se a richiederlo per iscritto è almeno il 20% di tutti i membri, indicando i temi da trattare.

Art. 11

- d) Deliberazioni ¹ L'assemblea dei membri ha sempre la facoltà di deliberare (nessun quorum necessario). I membri della presidenza hanno diritto di voto anche nell'assemblea, fatta eccezione per temi che li riguardano.
- ² Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che almeno il 20% dei membri presenti non richieda il voto segreto.
- ³ L'assemblea dei membri delibera unicamente sui temi riportati, secondo l'invito, nell'ordine del giorno. Su temi non inseriti nell'ordine del giorno l'assemblea ha il diritto di discutere, ma non di deliberare in modo definitivo.
- ⁴ Per ogni CHF 100.-/di quota membro annua si ha diritto a un voto. In sede di deliberazione decide la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 12

3. Presidenza ¹ La presidenza si compone di:
- a) Composizione
 - a) due co-presidenti, in genere i direttori dei trasporti dei Cantoni Berna e Vallese;
 - b) 25-30 personalità, provenienti per circa un terzo dai Consigli di Stato cantonali (eletti dall'assemblea costituente), membri delle Camere federali e di altri settori.
- Durata del mandato ² I membri della presidenza rimangono in carica 3 anni. Sono riconfermabili un numero indeterminato di volte; i due co-presidenti possono esercitare questa funzione sino a quando ricoprono una carica pubblica.

Art. 13

- b) Poteri La presidenza svolge le seguenti mansioni, non delegabili e inalienabili:
- a) definizione dell'indirizzo politico;
 - b) nomina formale dei co-presidenti;
 - c) nomina delle personalità appartenenti alle Camere federali e ad altri settori, secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b qui appresso, come membri della presidenza (dopo la fondazione le [ri-]nomine avvengono per cooptazione);
 - d) nomina e revoca dei membri del comitato esecutivo;
 - e) attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei membri.

Art. 14

- c) Convocazione La presidenza si riunisce da una a due volte all'anno. La convocazione avviene 20 giorni prima da parte dei co-presidenti o su richiesta di almeno 5 membri della presidenza.

Art. 15

- d) Deliberazioni
- ¹ La presidenza ha la facoltà di deliberare se, su invito scritto alla riunione, sono presenti almeno 10 membri.
- ² Nomine e votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che almeno 5 membri della presidenza non richiedano il voto segreto. In sede di deliberazione decide la maggioranza assoluta dei voti espressi.
- ³ Le delibere per circolazione degli atti sono ammesse, a meno che almeno un membro della presidenza non richieda la discussione e la deliberazione orali.

Art. 16

4. Comitato-esecutivo
- ¹ Il comitato esecutivo è composto da 3-5 membri della presidenza. È diretto da uno dei due co-presidenti.
- a) Composizione, durata del mandato-esecutivo
- ² I membri del comitato rimangono in carica 3 anni. Sono riconfermabili un numero indeterminato di volte.

Art. 17

- b) Poteri
- ¹ Il comitato esecutivo è competente per tutte le attività dell'associazione non riservate per legge o in base agli statuti all'assemblea dei membri o alla presidenza. Gestisce le attività dell'associazione nella misura in cui non ne delega l'esecuzione al segretariato sotto la sua sorveglianza.

² Il comitato esecutivo ha le seguenti mansioni:

- a) ammissione dei membri;
- b) nomina dell'ufficio di revisione;
- c) deliberazioni sul rapporto annuale e il conto annuale;
- d) stesura del preventivo, organizzazione del sistema contabile e delle finanze;
- e) definizione della quota per i membri;
- f) definizione dell'organizzazione dell'associazione nell'ambito degli statuti;
- g) preparazione e convocazione dell'assemblea dei membri e delle riunioni della presidenza; presentazione dei conti; inoltre delle richieste riguardanti i temi oggetto di deliberazioni;
- h) nomina e revoca del responsabile del segretariato (amministratore);
- e) attuazione delle deliberazioni della presidenza.

c) Convocazione ³ Il comitato esecutivo si riunisce in base alle necessità dettate dalle attività dell'associazione.

d) Deliberazioni ⁴ Il comitato esecutivo ha la facoltà di deliberare in presenza di almeno 2 membri. In sede di deliberazione decide la maggioranza assoluta dei voti espressi. Le delibere per circolazione degli atti sono ammesse.

Art. 18

5. Segretariato ¹ Il segretariato svolge sotto la guida del suo responsabile le mansioni associative affidate dagli organi cui fa capo.

² L'organizzazione del segretariato viene definita dal comitato esecutivo.

Art. 19

6. Ufficio di revisione ¹ il comitato esecutivo affida per una durata di 3 anni a una società di revisione accreditata il compito di verificare la contabilità amministrativa e patrimoniale dell'associazione.

² L'ufficio di revisione sottopone ogni anno al comitato esecutivo un rapporto scritto con relativa richiesta.

IV. Amministrazione; finanze

Art. 20

1. Diritto di firma I due co-presidenti, i membri del comitato esecutivo e l'amministratore firmano collettivamente a due in modo vincolante per conto dell'associazione.

Art. 21

2. Anno d'esercizio L'anno d'esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 22

3. Finanze L'associazione copre le proprie spese come segue:
- a) entrate
- a) quote annue dei membri, definite dal comitato esecutivo sulla base del preventivo approvato.
 - b) altre donazioni spontanee
 - c) utile patrimoniale

Art. 23

- b) Impiego delle risorse Per impiegare in modo efficace ed economico le risorse disponibili destinate a realizzare gli obiettivi dell'associazione è necessario adottare le misure necessarie.

Art. 24

4. Responsabilità Per gli obblighi contratti l'associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità dei membri che vada al di là della loro quota.

V. Modifica degli statuti; scioglimento dell'associazione

Art. 25

1. Modifiche- degli statuti Deliberazioni dell'assemblea dei membri riguardanti una completa o parziale modifica dei presenti statuti richiedono per essere valide la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 26

2. Scioglimento dell'associazione ¹ Per risultare valido lo scioglimento dell'associazione può essere deciso unicamente, con maggioranza assoluta dei voti espressi, dall'assemblea dei membri convocata appositamente ed espressamente a tale scopo.

²
L'esito della liquidazione va destinato a un obiettivo che risponda per quanto possibile a quello della disciolta associazione. A tale scopo va trasferito a un ente con finalità identiche o per quanto possibili simili, di pubblica utilità, non orientato al profitto, esente da imposte e con sede in Svizzera. Rimborsi ai membri o ai donatori sono espressamente esclusi.

I presenti statuti entrano in vigore una volta approvati dall'assemblea costituente dell'8 marzo 2011. Modifiche allo Statuto: Assemblea generale del 05.06.2024 (modifica della denominazione).

Berna, 24 giugno 2024



Esther Keller
Consigliere di Stato di Basilea Città



Beat Rieder
Consiglio di Stato del Canton Vallese